

Avv. Marco Masi
Via San Vitale, 40/3
40125 Bologna
Tel. 051.273730 - Fax 051.270279

ECC.MO TRIBUNALE DI RIMINI

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Nell'interesse di: **GROTTI MARINA** nata a Rimini il 13/10/1958 ed ivi residente in Via Nazario Sauro n. 5 C.F.GRTMRN58R53H294U, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Masi C.F. MSAMRC59S26F715Q, (fax per comunicazioni 051270279, Posta Elettronica Certificata: marcomasi@ordineavvocatibopec.it) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Manlio Marsili in Rimini, Via Lagomaggio n. 48, giusta procura in calce al presente atto.

contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro-tempore*;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA**, in persona del Legale rappresentante *pro tempore*;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, UFFICIO XVII – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI RIMINI** in persona del Legale rappresentante *pro tempore*;

e nei confronti di

- tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento delle classi di concorso A345 (LINGUA STRANIERA - INGLESE), A346 (LINGUA E CIVILTA' STRANIERA INGLESE), A545 (LINGUA STRANIERA – TEDESCO) e A546 (LINGUA E CIVILTA' STRANIERA – TEDESCO), valide per gli aa.ss. 2014/2017, dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia

Romagna – Ambito Territoriale XVII – Provincia di Rimini che sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente;

per l'accertamento

previa disapplicazione del DM Miur n. 235/2014, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente,

del DIRITTO

della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento ed in quelle per le nomine a tempo determinato, valide per il triennio 2014/2017, entrambe dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio XVII, Ambito territoriale per la Provincia di Rimini, approvate con decreto prot. 5719/C7 per le classi di concorso A345, A346, A545 e A546 nella posizione e con i punti a lei spettanti e, di conseguenza, l'accertamento del diritto della ricorrente alla nomina in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1/09/2014, con tutte le conseguenze di legge.

FATTO

La ricorrente, docente a tempo determinato per l'insegnamento nelle classi di concorso A345, A346, A545 e A546, presta servizio da anni nelle istituzioni scolastiche nella provincia di Rimini.

La ricorrente, sino all'anno 2013, era regolarmente ricompresa nelle graduatorie ad esaurimento delle classi di concorso A345, A346, A545 e A546 per la Provincia di Rimini (doc. 1).

L'odierna ricorrente, non avendo notizia circa l'obbligatorietà della presentazione della domanda per confermare la permanenza in dette graduatorie, all'aggiornamento disposto con il D.M. 235/2014 entro il termine fissato dal decreto non presentava domanda.

Si precisa che la sig.ra Marina Grotti proprio nel periodo previsto dal D.M. 235/2014 per la presentazione delle domande di aggiornamento delle graduatorie si stava sottoponendo a terapie mediche (doc. 2) per il futuro intervento chirurgico programmato e, pertanto, era gravata dai relativi problemi di salute.

Solo al termine della fase prevista dal D.M. 235/2014 per l'aggiornamento, la ricorrente è venuta a conoscenza della obbligatorietà di presentazione della domanda di aggiornamento per la propria posizione professionale.

Appresa tale notizia, dunque, la ricorrente ha presentato domanda di aggiornamento in maniera cartacea (doc. 3), in quanto l'invio informatico le era precluso.

Con provvedimento del 30/07/2014 l'U.S.R. per l'Emilia Romagna – Ufficio XVII – Ambito Territoriale per la provincia di Rimini (doc. 4) comunicava alla ricorrente il diniego all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, in quanto l'unica modalità di presentazione delle domande era con modalità web.

In data 27/07/2014 l'U.S.R. per l'Emilia Romagna – Ufficio XVII – Ambito Territoriale per la Provincia di Rimini pubblicava le graduatorie provvisorie sul proprio sito internet.

Nelle graduatorie relative alle classi di concorso A346, A546, A345 e A545 non era presente il nominativo della ricorrente, pertanto, la sig.ra Grotti Marina, in data 31/07/2014, presentava formale reclamo all'U.S.R. per l'Emilia Romagna – Ufficio XVII – Ambito Territoriale per la provincia di Rimini (doc. 5).

In data 22/08/2014 l'U.S.R. per l'Emilia Romagna – Ufficio XVII – Ambito Territoriale per la Provincia di Rimini pubblicava le graduatorie ad esaurimento definitive sul proprio sito internet, con decreto prot. 5719/C7 (doc. 6).

Nonostante il reclamo presentato, la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie provinciali per le classi di concorso A346, A546, A345 e A545 valide per le nomine in ruolo e per il conferimento degli incarichi a tempo determinato.

Alla data del 2/09/2014 l'Ambito Territoriale per la Provincia di Rimini ha nominato in ruolo n. 2 docenti presenti nella graduatoria della classe di concorso A346 con punteggi minori (punti 222 e 197) rispetto a quello spettante alla odierna ricorrente (punti 226).

Si rileva, poi, che l'Amministrazione scolastica di Rimini ha già conferito gli incarichi annuali ('supplenze lunghe') per l'a.s. 2014/2015 e così avverrà per quelli successivi.

Con il punteggio maturato, la ricorrente, se fosse stata correttamente inserita nella graduatoria della classe di concorso A346, risulterebbe al posto n. 1 con punti 226 (190 punti – come risulta dal doc. 1 – più 36 punti – come risulta dalla domanda di aggiornamento presentata – doc. 3) e, pertanto, durante le operazioni per il conferimento delle nomine a tempo indeterminato, avvenute gli ultimi giorni di agosto 2014, avrebbe avuto diritto alla stipula di un contratto a tempo indeterminato.

**

Tanto premesso, la ricorrente chiede che sia accertato e dichiarato il suo diritto al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento delle classi di concorso A346, A546, A345 e A545, valide per il triennio 2014/2017 della Provincia di Rimini con il punteggio a lei spettante e che sia accertato e dichiarato il suo diritto alla nomina in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1/09/2014 su un posto della classe di concorso A346.

DIRITTO

I

La vicenda che qui ci occupa ha ad oggetto non il diritto della ricorrente ad essere inserita *ex novo* nella graduatoria in contestazione, bensì quello alla permanenza nella stessa.

Nello specifico, trattasi di graduatorie ad esaurimento (già permanenti) della Provincia di Rimini, alle quali l'amministrazione scolastica attinge sia per i contratti a tempo indeterminato (nomine in ruolo) sia per i contratti a tempo determinato ('supplenze') degli insegnanti di ogni classe di concorso.

Il D. Lgs. 297/1994, all'art. 401, prevedeva che tali graduatorie avessero un carattere permanente e che fossero periodicamente aggiornate con l'inserimento dei docenti che avessero superato le prove del concorso regionale per esame e titoli e dei docenti che avessero chiesto il trasferimento dalla graduatoria di altra provincia.

In seguito, poi, la legge n. 143 del 4 giugno 2004 ha previsto, all'art. 1 bis, che dall'anno scolastico 2005-2006 la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del Testo Unico avvenga su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria.

La mancata presentazione della domanda comporta, ai sensi della citata disposizione, la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi.

Nel corso degli anni, però, i vari D.M. (ivi compreso il D.M. 235/2014) che hanno disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento non hanno mai previsto espressamente l'invio di alcuna specifica comunicazione a coloro che erano già inclusi nelle graduatorie da parte dell'Amministrazione Scolastica.

La mancanza di tale previsione risulta lesiva dei diritti dei docenti precari inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, come già la giurisprudenza amministrativa ha

sottolineato con riguardo al D.M. n. 42/2009 (relativo all'aggiornamento precedente delle graduatorie ad esaurimento, ma che può applicarsi anche al D.M. n. 235/2014, in quanto sostanzialmente quest'ultimo regola in maniera identica le procedure di aggiornamento rispetto alle disposizioni contenute nel precedente – doc. 7).

Infatti, la giurisprudenza ha ritenuto il D.M. 42/2009 ***“illegittimo nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omissis di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima”*** (T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 21-07-2010, n. 27460).

L'illegittimità del D.M. in questione, e dunque anche del D.M. 235/2014 in quanto ricalca le disposizioni precedenti, è stata ravvisata dal giudice amministrativo con riferimento alla violazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione, in quanto la manifestazione della volontà circa la permanenza risulta irragionevole laddove tale scelta sia già stata espressa in passato: ***“non si vede come possa predicarsi conforme alle regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onere il docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute ampiamente dannose conseguenti alla mancata (ulteriore) manifestazione di detta volontà”*** (T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 21-07-2010, n. 27460).

Correttamente è stato poi affermato che: ***“i docenti in questione appartengono al personale precario, e che per essi il figurare (e quindi il permanere) nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicché è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; volontà che non può quindi essere ricavata aliunde ma espressa in modo consapevole”*** (sentenza citata).

Si evidenzia, poi, che tale decisione è stata confermata, di recente, anche dal Consiglio di Stato.

“Non è conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onere il docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione di detta volontà” (Consiglio di Stato – Sentenza n. 3658 del 14 luglio 2014).

Pertanto, alla luce della corretta e costituzionalmente orientata interpretazione fornita dal giudice amministrativo, pare chiaro che risulta irrazionale considerare la mancata presentazione della domanda di aggiornamento quale volontà effettiva del docente di essere depennato da dette graduatorie.

Soprattutto laddove l'Amministrazione Scolastica non abbia tempestivamente informato i docenti delle rovinose conseguenze.

Pertanto, al pari del D.M. n. 42/2009, *il D.M. n. 235/2014 è illegittimo laddove non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e che hanno omissso di presentare la domanda di esservi confermati (quindi anche alla odierna ricorrente) gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima.*

Dunque, visto che l'amministrazione Scolastica non ha reso edotti i docenti, come la odierna ricorrente, circa gli effetti della legge n. 143/2004 e che la sig.ra Grotti ha espresso la volontà di permanere ed aggiornare il proprio punteggio nella graduatoria di cui si discute, l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria risulta illegittima.

Si rileva, poi, che nemmeno nel fatto della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento possa trovare fondamento positivo la cancellazione prevista per la mancata presentazione della domanda di permanenza / aggiornamento.

“Né potrebbe ritenersi .. che la cancellazione dalle graduatorie, con carattere peraltro di definitività per come statuita dall'impugnato d.m. n. 42/2009, possa trovare un qualche fondamento positivo nella successiva legislazione intervenuta in tema di graduatorie permanenti, e specificamente nell'art. 1, comma 607, dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), essendosi tale norma limitata a riconfermare l'aggiornamento biennale delle graduatorie di cui all'art. 401 del testo unico sull'istruzione di cui al decreto legislativo n. 297/1994.

È da aggiungere in proseguo che nessun fondamento positivo alla cancellazione de qua possa rinvenirsi nel comma 605 del medesimo art. 1 della legge n. 296/2006, atteso - come precisato dalla Sezione con la sentenza n. 10890/2008 - che tale nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie a esaurimento, consentendo che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata.

Il riferimento alla legge n. 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse), risulta opportuno consentendo de futuro la possibilità di disporre i precitati accertamenti biennali, esulando dalla norma ogni e qualsiasi intento di prefigurare l'esclusione dalle medesime quale conseguenza dell'omissione

della presentazione della domanda di aggiornamento/conferma del punteggio.

Non può peraltro non osservarsi che un siffatto esito sarebbe contraddittorio, e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche degli interessati, perché l'aver blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole perché non debitamente partecipata.” (T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 21-07-2010, n. 27460).

In sintesi, a partire dalla suddetta pronuncia, si può correttamente sostenere che, anche alla luce dell'intervenuto mutamento della natura della graduatoria di cui si discute, ovvero da 'permanente' (e cioè aggiornate periodicamente alle nuove immissione in ruolo) ad 'esaurimento' (ovvero 'chiuse' alle nuove nomine, salvo casi particolari), così come intervenuta con l'art. 1 comma 605 lett.c della Legge 296/2006, non può essere previsto il depennamento definitivo nel caso di mancato aggiornamento dovendo prevedere comunque “l'assegnazione ai docenti interessati di permanere nelle graduatorie ad esaurimento un termine per esprimere consapevolmente la volontà o meno di permanervi” (sent. cit.).

Dunque, se da un lato, le graduatorie sono divenute ad 'esaurimento', cioè sono state chiuse all'ingresso di nuovi docenti abilitati, dall'altro significa che coloro che sono già presenti non debbano necessariamente confermare la loro presenza.

In tale caso, dall'eventuale mancata conferma non può certo derivare una unilaterale e definitiva esclusione da parte dell'amministrazione.

II

Come già detto, l'Amministrazione Scolastica di Rimini ha già conferito le nomine in ruolo e gli incarichi annuali per l'a.s. 2014/2015 e così avverrà per quelli successivi.

Con il punteggio maturato, la ricorrente, se fosse stata correttamente inserita nella graduatoria ad esaurimento della classe di concorso A346, risulterebbe al posto n. 1 con punti 226 (190 – come risulta dal doc. 1 – più 36 punti – come risulta dalla domanda di aggiornamento cartacea presentata – doc. 3).

Con tale punteggio, pertanto, durante le operazioni per il conferimento dei contratti a tempo indeterminato, avvenute a fine agosto 2014, avrebbe finalmente ottenuto la nomina in ruolo dopo anni di precariato.

Infatti, durante tali operazioni nella graduatoria ad esaurimento della classe di concorso A346 sono state conferite due nomine in ruolo a docenti con punteggi inferiori a quello della odierna ricorrente (doc. 8).

In particolare, sono stati nominati in ruolo due docenti con un punteggio inferiore (docenti dalla posizione n. 1, con punti 222, alla posizione n. 2, con punti 197 – doc. 8).

Pertanto, si chiede che Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro adito, accerti il diritto della ricorrente al conferimento della nomina in ruolo su un posto della classe di concorso A346, con decorrenza giuridica ed economica dal settembre 2014, e ordini alle Amministrazioni convenute di adottare i provvedimenti atti alla soddisfazione di tale diritto.

III

Sul diritto al risarcimento del danno.

Si rileva, infine, che l'illegittimo operato delle Amministrazioni resistenti, consistente nel mancato inserimento della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento delle classi di concorso A345, A346, A545 e A546 per la Provincia di Rimini, valide per gli aa.ss. 2014/2017, ha causato un danno ingiusto alla ricorrente.

Tale danno è individuato nelle mensilità non percepite e nelle differenze stipendiali e contributive fra quanto effettivamente percepito dalla ricorrente dal 1/09/2014, in forza dei contratti a tempo determinato che saranno stipulati con il Miur, sino alla decisione della presente controversia e quanto avrebbe percepito qualora fosse stata correttamente inserita in dette graduatorie, con interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo.

Tanto esposto e considerato, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice designato, presso il Tribunale di Rimini, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa, intimando al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e all'Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna – Ufficio XVII – Ambito Territoriale per la Provincia di Rimini, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, a comparire personalmente o tramite procuratore generale o speciale, per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Nel merito si chiede:

che l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Rimini, per tutte le ragioni di cui in narrativa, sia in fatto sia in diritto, previa disapplicazione e/o revoca e/o annullamento e/o inefficacia del D.M. 235/2014, delle graduatorie definitive ad esaurimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio XVII, Ambito territoriale per la Provincia di Rimini, previa disapplicazione del provvedimento del 30/07/2014 del Dirigente dell'Ambito Territoriale della Provincia di Rimini con il quale è stata disposta l'esclusione della Sig.ra Grotti Marina dalla

redazione della graduatoria ad esaurimento per le classi di concorso A346, A546, A345 e A545 per gli aa.ss. 2014/2017, ovvero di ogni ulteriore atto ritenuto ostativo, Voglia:

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento senza riserva nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso A346, A546, A345 e A545 della Provincia di Rimini, valide per gli aa.ss. 2014/2017, alla posizione corrispondente al punteggio maturato o nel minore o maggiore punteggio riconosciuto in corso di causa e per l'effetto condannare le Amministrazioni resistenti ad adottare tutti gli atti necessari;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al conferimento da parte dell'Amministrazione Scolastica di Rimini della nomina in ruolo sulla classe di concorso A346, con decorrenza giuridica ed economica dal 1 settembre 2014, e per l'effetto condannare le Amministrazioni convenute ad adottare i provvedimenti atti alla soddisfazione di tale diritto;
- condannare le Amministrazioni resistenti, per quanto di competenza, alla corresponsione in favore della ricorrente delle mensilità non percepite, delle differenze stipendiali e contributive fra quanto effettivamente percepito dal 1/09/2014 in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Miur e quanto dovuto qualora fosse stata correttamente inserita nelle graduatorie de quo, con interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo.

Vinte le spese”.

In via istruttoria si depositano i seguenti documenti:

- 1- Estratto graduatorie ad esaurimento 2011;
- 2- certificato medico;
- 3- domanda di reinserimento 2014;
- 4- diniego reinserimento;
- 5- reclamo avverso le graduatorie ad esaurimento provvisorie 2014;
- 6- estratto graduatorie ad esaurimento definitive 2014;
- 7- DM 235/2014;

8- Nomine in ruolo a.s. 2014/2015.

Dichiarazione di valore

Il Sottoscritto Avv. Marco Masi dichiara che ai fini della normativa sul contributo unificato (L. 488/99), ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115/2002, la presente causa è di valore indeterminabile e pertanto è dovuto e versato un contributo unificato pari ad euro 259,00.


Con osservanza.

Avv. Marco Masi

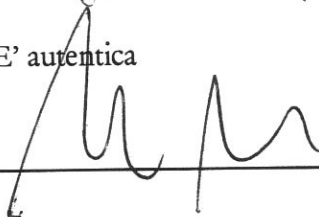
PROCURA ALLE LITI - MANDATO

La sottoscritta Sig.ra Marina Grotti, nata a Rimini, il 13 ottobre 1958 e residente a Rimini (RN) in Via Nazario Sauro, n.5, C.F. GRTMRN58R53H294U, informata ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D.Lgs.n.28/2010 e successive modifiche della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei relativi benefici fiscali, delega a rappresentarla e difenderla nel presente giudizio e/o causa comunque connessa, in ogni fase, grado e sviluppo di ognuno, l'Avv. Marco Masi del Foro di Bologna, C.F. MSAMRC59S26F715Q, (PEC: marcomasi@ordineavvocatibopec.it, fax: 051/270279), eleggendo domicilio presso lo Studio dell'Avvocato Manlio Marsili del Foro di Rimini, sito in Rimini, Via Lagomaggio, n.48. Allo stesso Avvocato conferisce tutti i poteri inerenti e conseguenti al mandato, concedendogli ogni più ampio potere, ivi compresi, espressamente, quelli di chiamare terzi in causa, transigere e conciliare, sia giudizialmente che stragiudizialmente, rinunciare agli atti ed all'azione ed accettare rinunce, incassare somme e rilasciare quietanze, deferire e riferire giuramenti decisorii, proporre domande o eccezioni riconvenzionali, farsi sostituire, domiciliarsi e nominare, presso qualsiasi Foro, altri Avvocati, cui sono sin d'ora concesse le identiche facoltà. Autorizza altresì l'Avvocato delegato al trattamento dei dati personali che la riguardano, entro i limiti e secondo gli obblighi previsti dalla c.d. "Legge sulla Privacy" D. Lgs n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e dalla legge c.d. "Antiriciclaggio" n. 197/1991, su cui è stato ampiamente informato.

Marina Grotti



E' autentica



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto Avv. Marco Masi, che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta delega in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso,

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al reinserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso A346, A546, A345 e A545 dell'U.S.R. per l'Emilia Romagna, Ambito Territoriale XVII per la Provincia di Rimini;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che - in virtù del reinserimento della ricorrente nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso A346, A546, A345 e A545 che sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente;

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto

CONSIDERATO CHE

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] *Non pare*

La notificazione del ricorso:

- quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito internet del Miur e, di conseguenza, voglia ordinare all'Amministrazione di compiere gli adempimenti necessari per la pubblicazione entro il termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, con deposito della prova di avvenuta pubblicazione entro il successivo termine perentorio di 10 giorni dal primo adempimento;
- quanto alle amministrazioni convenute, mediante notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Con osservanza.

Avv. Marco Masi



N. R.G. 1090 /2014

CRONOL _____



Tribunale Ordinario di Rimini

SEZIONE LAVORO

DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice dott. Lucio Ardigo' ,

letto il ricorso e vista l'istanza della parte ricorrente per la determinazione delle modalità della notificazione ;

evidenziato il numero considerevole di docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento della classe di concorso scuola dell'infanzia valida per gli anni scolastici dal 2014 al 2017 dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna potenziali controinteressati ;

visti gli artt. 151 , 163, 409, 415 e 416 c.p.c.;

AUTORIZZA

La notifica del ricorso e decreto di fissazione ai suddetti tramite la tempestiva pubblicazione nella sezione “ atti di notifica ” del sito internet del Ministero convenuto , con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

visti gli artt. 151 , 163, 409, 415, 416 c.p.c.;

fissa

alle 24/03/2015 ore 09:30 l'udienza di discussione, in cui le parti compariranno di persona ovvero tramite procuratore generale o speciale, informato dei fatti di causa;

invita

la parte convenuta a costituirsi nel termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione con avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine comporta le **decadenze** di cui all'art. 416 c.p.c.;

dispone

che il ricorso e questo decreto, entro dieci giorni dal deposito, siano a cura del ricorrente notificati a controparte.

Il presente decreto sostituisce ad ogni effetto quello in precedenza emesso da



ritenersi qui revocato .

Rimini 22/11/2014

Il Giudice

dott. Lucio Ardigo'

